



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0439/2011

7.12.2011

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'emissione di monete in euro
(COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Hans-Peter Martin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	13
PROCEDURA.....	14

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di monete in euro

(COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0295),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0140/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 23 agosto 2011¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0439/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La mancanza di disposizioni vincolanti per l'emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti da uno Stato

Emendamento

(2) La mancanza di disposizioni **generali** vincolanti per l'emissione di monete in euro, **fatto salvo l'articolo 128,**

¹ GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.

membro all'altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell'interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l'emissione di monete in euro.

paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce il diritto degli Stati membri di coniare monete metalliche in euro, può portare a pratiche differenti tra uno Stato membro all'altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell'interesse della trasparenza, della certezza del diritto *e della comprensione reciproca*, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l'emissione di monete in euro.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Sarebbe inoltre opportuno che gli Stati membri potessero emettere monete da collezione in euro non destinate alla circolazione e facilmente distinguibili dalle monete in euro destinate alla circolazione. ***Le monete da collezione in euro dovrebbero avere corso legale soltanto nello Stato membro di emissione e non dovrebbero essere emesse per l'immissione in circolazione.***

Emendamento

(5) Sarebbe inoltre opportuno che gli Stati membri potessero emettere monete da collezione in euro non destinate alla circolazione. ***In questo caso, è importante garantire che tali monete siano facilmente distinguibili dalle monete in euro destinate alla circolazione.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il prezzo delle monete destinate alla circolazione di particolare qualità o raccolte in una confezione speciale deve essere stabilito prima dell'immissione in circolazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) La Commissione dovrebbe compiere una valutazione degli effetti derivanti dalla continuazione dell'emissione di monete da 1 e 2 centesimi. Questa valutazione dovrebbe tener conto del costo reale di dette monete. La Commissione dovrebbe altresì compiere una valutazione degli effetti derivanti dall'eventuale emissione di banconote da 1 e 2 euro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme sull'emissione di monete in euro destinate alla circolazione, ***comprese le monete commemorative destinate alla circolazione***, sull'emissione di monete da collezione in euro e sulla consultazione da effettuarsi prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione.

Fatto salvo l'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce il diritto degli Stati membri di coniare monete metalliche in euro, il presente regolamento stabilisce le norme ***generali*** sull'emissione di monete in euro destinate alla circolazione, sull'emissione di monete da collezione in euro e sulla consultazione da effettuarsi prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione.

Motivazione

Tali precisazioni sono necessarie al fine di: a) confermare con sufficiente certezza giuridica che il regolamento proposto non incide sulla competenza degli Stati membri a coniare monete metalliche in euro ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, del TFUE; e b) prendere atto della mancanza di disposizioni generali vincolanti per l'emissione di monete in euro. Inoltre, le precisazioni conferiscono un valore aggiunto, definendo meglio l'oggetto del regolamento proposto in relazione ai requisiti di cui ai punti 13.1 e 13.3 della Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Dal momento che la definizione modificata di "monete in euro destinate alla circolazione" comprende espressamente le monete commemorative in euro destinate alla circolazione, non è necessario ripeterlo nell'ambito dell'articolo 1.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. “monete in euro destinate alla circolazione”: monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998;

Emendamento

1. "monete in euro destinate alla circolazione": monete **normali in euro destinate alla circolazione e monete commemorative** in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998;

Motivazione

L'attuale definizione delle monete in euro destinate alla circolazione deve essere precisata introducendo una definizione distinta per le monete normali destinate alla circolazione, al fine di evitare ogni tipo di ambiguità terminologica.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "monete normali in euro destinate alla circolazione": monete in euro destinate alla circolazione diverse dalle monete commemorative in euro destinate alla circolazione.

Motivazione

L'attuale definizione delle monete in euro destinate alla circolazione deve essere precisata introducendo una definizione distinta per le monete normali destinate alla circolazione, al fine di evitare ogni tipo di ambiguità terminologica.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. “monete da collezione in euro”: monete in euro da collezione che non sono destinate ad essere messe in circolazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

Tipi di monete in euro

Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete in euro destinate alla circolazione, **che comprendono le monete commemorative in euro destinate alla circolazione**, e monete da collezione in euro.

Emendamento

Tipi di monete in euro

Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete in euro destinate alla circolazione e monete da collezione in euro.

Motivazione

Poiché la definizione modificata di "monete in euro destinate alla circolazione" include esplicitamente le monete commemorative in euro destinate alla circolazione, non è necessario ripeterlo nel contesto dell'articolo 3.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione compie una valutazione degli effetti derivanti dalla continuazione dell'emissione di monete da 1 e 2 centesimi. Questa valutazione include un'analisi costi/benefici che tiene conto dei costi reali di produzione delle monete da 1 e 2 centesimi in relazione al loro

valore e ai loro vantaggi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione compie altresì una valutazione degli effetti derivanti dall'eventuale emissione di banconote da 1 e 2 euro.

A seguito della valutazione di cui al terzo comma, la Commissione elabora una relazione che illustra i vantaggi e gli svantaggi dell'emissione di banconote da 1 e 2 euro.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Emissione di monete in euro destinate alla circolazione

Emissione **e vendita** di monete in euro destinate alla circolazione

1. Le monete in euro destinate alla circolazione sono emesse al loro valore nominale.

1. Le monete in euro destinate alla circolazione sono emesse **e messe in circolazione dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro** al loro valore nominale.

2. **In deroga al paragrafo 1**, una porzione minima, ossia non superiore al 5% del valore totale e del volume delle monete in euro emesse, può essere **emessa** al di sopra del valore nominale a motivo della qualità delle monete o a ragione di una confezione speciale.

2. Una porzione minima, ossia non superiore al 5% del valore totale e del volume **in essere** delle monete in euro emesse, può essere **venduta** al di sopra del valore nominale a motivo della qualità delle monete o a ragione di una confezione speciale.

Motivazione

La BCE consiglia di allineare l'articolo 4 del regolamento proposto al paragrafo 1 della raccomandazione 2009/23/CE, conformando così questa disposizione alle prassi degli Stati

membri basate sul paragrafo 1 della raccomandazione suddetta.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Ogni **anno** ciascuno Stato membro partecipante può emettere soltanto una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione, ad eccezione dei casi in cui:

Emendamento

1. Ogni **sei mesi** ciascuno Stato membro partecipante può emettere soltanto una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione, ad eccezione dei casi in cui:

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Le monete da collezione in euro hanno corso legale soltanto nello Stato membro emittente.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le monete da collezione in euro possono essere **emesse** al loro valore nominale o a un valore superiore.

Emendamento

3. Le monete da collezione in euro possono essere **vendute** al loro valore nominale o a un valore superiore.

Motivazione

La redazione proposta rispecchia fedelmente l'accordo raggiunto dagli Stati membri alla riunione del Consiglio ECOFIN del 5 novembre 2002, che consente la vendita delle monete da collezione in euro a un valore superiore a quello nominale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che le monete da collezione in euro vengano usate come strumento di pagamento, quali ad esempio confezione speciale, certificato di autenticità, precedente annuncio dell'autorità emittente o emissione al di sopra del valore nominale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri precisano quali tipi di monete (monete in euro destinate alla circolazione, monete da collezione in euro o monete commemorative in euro) devono essere distrutte, poiché ciò ha un'incidenza diretta sui massimali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b).

MOTIVAZIONE

Ottimizzazione dell'euro

1. Anche se la presente relazione riguarda l'emissione di monete metalliche in euro, la Banca centrale europea e la Commissione potrebbero prendere in considerazione per il futuro dell'euro l'emissione di banconote da 1 e 2 euro.
2. L'emissione di banconote da 1 e 2 euro comporterebbe infatti una diminuzione del numero di monete metalliche da 1 e 2 euro in circolazione, ma l'uso di banconote di tali tagli apporterebbe nel contempo benefici agli Stati membri.
3. L'emissione di banconote da 1 e 2 euro aumenterebbe la maneggevolezza e l'accettazione dell'euro e avrebbe effetti positivi sul turismo europeo, senza diminuire il valore delle altre monete in euro destinate alla circolazione.
4. L'emissione di banconote da 1 e 2 euro aumenterebbe inoltre il valore delle monete da collezione in euro.
5. Con la diminuzione delle monete commemorative in circolazione si consegue una semplificazione delle procedure amministrative e si aumenta il valore di ciascuna moneta commemorativa, in virtù della sua rarità.

PROCEDURA

Titolo	Emissione di monete in euro		
Riferimenti	COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD)		
Presentazione della proposta al PE	25.5.2011		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 7.6.2011		
Relatore(i) Nomina	Hans-Peter Martin 7.6.2011		
Esame in commissione	22.9.2011	24.10.2011	22.11.2011
Approvazione	29.11.2011		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	36 0 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Udo Bullmann, Pascal Canfin, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Anni Podimata, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elena Băsescu, Pervenche Berès, Thijs Berman, Sari Essayah, Vicky Ford, Carl Haglund, Iliana Ivanova, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson		
Deposito	7.12.2011		